ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
17 dicembre 1996 *

Nel procedimento T-164/96 R,

Moccia Irme SpA, società di diritto italiano, con sede in Napoli, rappresentata dagli avvocati Emilio Cappelli, Paolo De Caterini e Andrea Bandini, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Charles Turk, 13b, avenue Guillaume,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Paul F. Nemitz e dalla signora Laura Pignataro, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dal procuratore legale Massimo Moretto, del foro di Venezia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, edificio Wagner, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto una domanda ai sensi dell'art. 39 del Trattato CECA, mirante ad ottenere che il presidente del Tribunale ordini il rinvio dell'esecuzione della decisione della Commissione 30 luglio 1996, doc. C(96)2385 def., nonché degli atti presupposti, disponendo che la Commissione inviti le autorità italiane a sospendere, sino all'esito del giudizio in merito, l'erogazione degli aiuti alla chiusura di cui al decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, ed in via subordinata che la Commissione riapra la procedura d'esame dell'aiuto in contraddittorio con la società istante,

* Lingua processuale: l'italiano.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1 Ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio, e, per conseguenza, sono proibiti nell'interno della Comunità, le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati in qualunque forma. Laddove ciò possa rivelarsi necessario al fine di attuare uno degli scopi della Comunità, quali definiti agli articoli 2, 3 e 4 del Trattato CECA, in virtù dell'art. 95, nn. 1 e 2, la Commissione può autorizzare sovvenzioni o aiuti concessi dagli Stati membri al settore siderurgico mediante decisione da adottarsi previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità. In tale ottica, la Commissione ha adottato la decisione 3855/91/CECA, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, p. 57), più nota col nome di «quinto codice degli aiuti alla siderurgia».

2 A norma dell'art. 1, n. 1, della decisione in parola, tutti «gli aiuti, specifici o non specifici, a favore della siderurgia, finanziati da uno Stato membro, da enti territoriali o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, possono essere considerati aiuti comunitari e pertanto compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune, soltanto se conformi alla disposizioni degli articoli da 2 a 5». Il n. 3 del medesimo articolo precisa che gli aiuti in discorso «possono essere concessi

soltanto in conformità alle procedure dell'articolo 6 e non possono dar luogo a pagamenti posteriori al 31 dicembre 1996». Con riguardo agli aiuti alle chiusure, l'art. 4, n. 2, secondo trattino, sancisce che negli aiuti «a favore delle imprese che cessano definitivamente l'attività di produzione siderurgica CECA possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che tali imprese:

[...]

— abbiano fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA fino alla data di notificazione di tali aiuti».

3 Onde consentire un controllo efficace sull'applicazione delle norme in parola, l'art. 6, n. 1, prevede che i progetti intesi ad istituire o a modificare gli aiuti previsti dagli artt. 2-5 siano comunicati alla Commissione in tempo utile affinché la stessa possa pronunciarsi al riguardo. Ai sensi del n. 4 del medesimo articolo, qualora «la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con le disposizioni della presente decisione, informa lo Stato membro interessato della propria decisione. La Commissione decide al più tardi entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie per potersi pronunciare sull'aiuto in questione». Il n. 6 precisa, infine, che tutte le fattispecie concrete di applicazione degli aiuti di cui agli artt. 4 e 5 debbono essere previamente notificate alla Commissione secondo i criteri previsti dal n. 1.

4 Nel febbraio del 1994, il governo italiano ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 3855/91, il decreto-legge 14 febbraio 1994, n. 103, recante misure urgenti per l'esecuzione del piano di ristrutturazione del settore

siderurgico. In seguito alla mancata conversione in legge, il decreto in questione veniva reiterato con decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, e, nuovamente, con decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, il quale ultimo veniva definitivamente convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481. Il n. 3 dell'art. 1 della predetta legge n. 481/94 precisa che le «domande per la concessione dei contributi [...] devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Direzione generale della produzione industriale, entro il 30 luglio 1994 [...]», laddove la «distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi [...] è effettuato entro il 31 dicembre 1996».

5 Nell'agosto del 1994, le autorità italiane notificavano il regolamento di attuazione della legge n. 481, sotto forma di decreto ministeriale (decreto del ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 12 ottobre 1994, n. 683). Ai sensi dell'art. 1, n. 1, del decreto n. 683, per usufruire dei contributi di cui all'art. 1 della legge n. 481 del 1994, le imprese interessate avrebbero dovuto soddisfare, fra l'altro, le seguenti condizioni:

«[...]

c) procedere alla distruzione degli impianti oggetto di incentivazione entro il 31 marzo 1995: nonché [...]

e) aver realizzato regolarmente fino alla data di adozione del decreto-legge n. 103 del 14 febbraio 1994, reiterato il 14 aprile 1994 con decreto-legge n. 234, reiterato il 20 giugno 1994 con decreto-legge n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, una produzione certificata con perizia giurata di un tecnico esperto del settore iscritto nel registro dei periti nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società».

6 Dopo aver accertato la conformità alla decisione n. 3855/91 (e, segnatamente, alle disposizioni del suo art. 4) della legge n. 481/94 e del decreto ministeriale n. 683, con decisione del 12 dicembre 1994 la Commissione autorizzava gli aiuti in questione, subordinandone la concessione nel caso concreto a previa notifica. Con riguardo al presupposto relativo alla «fabbricazione regolare» di prodotti siderurgici CECA stabilito dall'art. 4, n. 2, secondo trattino, della decisione n. 3855/91, la Commissione rilevava, sulla scorta delle informazioni notificate dalle autorità italiane, che il presupposto in questione doveva ritenersi soddisfatto, allorché l'impresa interessata fosse stata «[...] in produzione per l'anno 1993 e fino alla notifica alla Commissione del decreto-legge n. 103 del febbraio 1994, in media per almeno un turno al giorno, ossia almeno otto ore al giorno, per cinque giorni a settimana» (v. lettera del 12 dicembre 1994 inviata al governo italiano dal commissario alla concorrenza Karel van Miert, pag. 3, primo capoverso, secondo trattino, allegato 8 al ricorso). La Commissione precisava, altresì, che le autorità italiane avrebbero potuto «[...] dimostrare, sulla base di criteri oggettivi, che un'impresa che pur non ricade nell'ambito di cui al predetto criterio ha fabbricato regolarmente prodotti siderurgici CECA», con ciò confermando che il criterio in discorso doveva ritenersi indicato a titolo meramente esemplificativo.

7 Sulla scorta di quanto disposto dalla legge n. 481/94 e dal decreto di attuazione n. 683, la società Moccia Irme SpA presentava, unitamente ad altre imprese siderurgiche CECA con stabilimento in Italia, istanza di autorizzazione alla concessione di aiuti alla chiusura definitiva di impianti siderurgici.

8 Con lettere del 15 dicembre 1995 e del 2 febbraio 1996, la Commissione comunicava alle autorità italiane le decisioni di avviare la procedura ai sensi dell'art. 6, n. 4, della decisione n. 3855/91 nei confronti delle singole «fattispecie concrete» di aiuto debitamente notificate a norma dell'art. 6, n. 6, della decisione medesima. Nei casi in questione, infatti, le imprese interessate, pur soddisfacendo alle altre condizioni tassativamente elencate dall'art. 4, non potevano dirsi «aver fabbricato regolarmente» prodotti siderurgici CECA sino alla data di notificazione dell'aiuto (ossia, il febbraio 1994) ai sensi dell'art. 4, n. 2, secondo trattino, della decisione

n. 3855/91. In particolare, la richiedente non aveva realizzato, nel periodo di rife rimento, alcuna produzione (v. decisione della Commissione C(93)2385 def., del 30 luglio 1996, cap. I, pag. 3, secondo capoverso, in fine).

9 Con lettera del 31 gennaio 1996, il governo italiano presentava le sue osservazioni in merito all'avvio della procedura. Peraltro, anziché dimostrare sulla base di criteri oggettivi che le imprese in questione avevano fabbricato regolarmente prodotti CECA nel periodo di riferimento, lo stesso si limitava a fornire giustificazioni in ordine alla mancata fabbricazione regolare, con ciò implicitamente confermando che, nei casi in questione, il presupposto di cui trattasi non poteva dirsi soddisfatto.

10 Con decisione del 30 luglio 1996 la Commissione decideva, quindi, di dichiarare le misure di aiuto di Stato progettate dall'Italia a favore, fra gli altri, della richiedente, incompatibili con il mercato comune dell'acciaio ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA.

11 Con decreto-legge 29 aprile 1995, n. 143, il termine del 31 marzo 1995 previsto all'art. 1, n. 3, della legge n. 481/94 e all'art. 1, n. 1, lett. c), del decreto n. 683, per la distruzione degli impianti è stato prorogato al 31 dicembre 1995 e, successiva- mente, con decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, al 29 febbraio 1996, con decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 78, al 30 aprile 1996, con decreto-legge 26 aprile 1996, n. 214, al 30 giugno 1996, ed, infine, con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, esso è stato definitivamente fissato al 30 settembre 1996, fermo restando il termine del 31 dicembre 1996 già previsto dalla legge n. 481 per il pagamento a saldo dei contributi. L'art. 3, n. 4, del decreto-legge n. 542 del 23 ottobre 1996 recita testualmente:

«[I]l termine del 31 marzo 1995, previsto all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994,

n. 481, già prorogato al 30 giugno 1996, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1996. Le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla [C]ommissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 396 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla [C]ommissione, nonché il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi medesimi».

12 Con ricorso registrato nella cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 1996, la richiedente ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione del 30 luglio 1996, doc. C(96)2385 def., nonché la disapplicazione degli altri atti presupposti coordinati o connessi.

13 Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 29 novembre 1996, la richiedente ha presentato un'istanza di provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 39 del Trattato CECA, chiedendo che il presidente del Tribunale «previa audizione della parti, ordini il rinvio dell'esecuzione della decisione impugnata nonché degli atti presupposti, disponendo che la Commissione inviti le autorità italiane a sospendere, sino all'esito del giudizio di merito, l'erogazione degli aiuti alla chiusura di cui alla legge n. 481/94 ed, in via subordinata, che la Commissione medesima riapra la procedura d'esame dell'aiuto in contraddittorio con la società istante».

14 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 dicembre 1996.

15 Le parti hanno svolto osservazioni orali l'11 dicembre 1996.

In diritto

16 In forza del combinato disposto dell'art. 39, commi secondo e terzo, del Trattato CECA e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), dalla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), e dalla decisione del Consiglio 1° gennaio 1995, 95/1/CE, Euratom, CECA (GU L 1, pag. 1), il Tribunale può disporre, ove reputi che le circostanze lo richiedano, il rinvio dell'esecuzione dell'atto impugnato o i provvedimenti provvisori necessari.

17 L'art. 104, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale precisa che la domanda per la sospensione dell'esecuzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale. Il n. 2 dello stesso articolo prevede che le domande relative ai provvedimenti provvisori di cui all'art. 39, commi secondo e terzo, del Trattato CECA devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento richiesto. I provvedimenti richiesti devono presentare carattere provvisorio nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale del 29 novembre 1996, causa T-179/96 R, Antonissen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-1641, punto 19).

18 Nel caso di specie, la richiedente chiede che il presidente del Tribunale:

— ordini il rinvio dell'esecuzione della decisione impugnata nonché degli atti presupposti;

— disponga che la Commissione inviti le autorità italiane a sospendere, sino all'esito del giudizio di merito, l'erogazione degli aiuti di Stato alla chiusura delle imprese siderurgiche, di cui alla legge n. 481/94;

— disponga, in via subordinata rispetto alla precedente domanda, che la Commissione riapra la procedura d'esame dell'aiuto da concedersi alla richiedente.

19 Deve quindi costatarsi che la presente istanza mira ad ottenere dal Tribunale alcune misure provvisorie ai sensi dell'art. 39, commi secondo e terzo, del Trattato CECA, misure che la richiedente ritiene necessarie in funzione delle circostanze che allega.

20 Poiché ci si possa pronunciare su tale istanza, occorre soffermarsi anzitutto sull'interesse della richiedente all'ottenimento delle misure provvisorie richieste.

Sull'interesse all'ottenimento delle misure provvisorie richieste

Argomenti delle parti

21 La richiedente ritiene che il suo interesse all'ottenimento delle misure provvisorie richieste debba essere ricercato nella particolare situazione in cui è venuta a trovarsi in seguito alla decisione della Commissione del 30 luglio 1996, che ha negato l'autorizzazione alla concessione dell'aiuto alla chiusura di cui alla legge n. 481/94. In effetti, la predetta legge, come integrata dal decreto-legge n. 542/96, prevede un termine per la distruzione degli impianti, attualmente fissato al 30 settembre 1996, ed un termine per l'erogazione dell'aiuto, che risulta identico — si tratta del 31 dicembre 1996 — a quello previsto in via generale dall'art. 1, n. 3, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia. Ora, la decisione negativa della Commissione impedirebbe alla società Moccia Irme, nelle more del giudizio pendente dinnanzi al Tribunale, di compiere la scelta fra l'ottenimento dell'aiuto alla chiusura e la vendita degli impianti a terzi, provocandole un danno — quello della «impossibilità di scelta» — grave ed irreparabile: infatti, dopo la scadenza dei due termini predetti, non sarebbe più possibile per la richiedente beneficiare dell'aiuto alla chiusura, e

l'unica alternativa sarebbe quella di svendere gli impianti ad un prezzo più basso rispetto alle offerte formulate quando ancora esisteva la possibilità dell'aiuto pubblico. L'eventuale accoglimento del ricorso principale rischierebbe dunque, per la sua inevitabile tardività, di non giovare affatto alla società Moccia Irme, la quale potrebbe ricevere un'adeguata protezione giuridica solamente attraverso l'ottenimento delle misure provvisorie richieste nella presente istanza.

22 In particolare, l'interesse ad ottenere che il presidente del Tribunale ordini alla Commissione di invitare le autorità italiane a sospendere l'erogazione degli aiuti alla chiusura di cui alla legge n. 481/94 risiederebbe nel fatto che le risorse finanziarie stanziate a livello nazionale per agevolare la chiusura degli impianti siderurgici rischierebbero di essere «definitivamente distribuite fra le altre imprese candidate», col risultato di escludere la società Moccia Irme da ogni incentivazione finanziaria e di esporla alla necessità di svendere gli impianti produttivi ad eventuali acquirenti che potrebbero «fissare a loro arbitrio il prezzo di acquisto». Una pronunzia cautelare che assumesse il contenuto di una «moratoria provvisoria dell'intero sistema di incentivi alla cessazione di attività» creato dal governo italiano permetterebbe alla Commissione, alle autorità italiane ed alla società Moccia Irme di «studiare e mettere in atto soluzioni in grado di soddisfare tutti gli interessi coinvolti».

23 La Commissione ritiene che la richiedente non abbia fornito alcuna prova dell'asserito interesse all'ottenimento delle misure provvisorie richieste. Il rischio di pregiudizio a carico della società Moccia Irme, infatti, sarebbe solo virtuale, e comunque «si concretizzerebbe in un danno di natura esclusivamente patrimoniale», cui potrebbe rimediarsi, in caso di accoglimento del ricorso principale, mediante «ordinarie azioni di risarcimento danni». Inoltre, il presupposto di fatto dell'istanza di misure cautelari dovrebbe ritenersi non più sussistente, dal momento che il termine previsto per la distruzione degli impianti — ossia il 30 settembre 1996 — è ormai scaduto: l'eventuale ottenimento delle misure richieste non gioverebbe in alcun

modo alla richiedente, che non potrebbe beneficiare dell'aiuto pubblico in quanto sarebbe venuta meno la possibilità giuridica di realizzare la condizione — la distruzione degli impianti — cui l'erogazione dell'aiuto stesso è subordinata.

24 Quanto alla richiesta di sospensione dell'erogazione degli aiuti di cui alla legge n. 481/94, la Commissione rileva che tale misura provvisoria sarebbe inutile ed eccessiva. L'inutilità deriverebbe dal fatto che la richiedente potrebbe, «nelle more della pronuncia definitiva sul ricorso principale, presentare instanza alle competenti autorità italiane al fine di ottenere un provvedimento inteso a riservarle una certa quota dei fondi stanziati ai fini del finanziamento di aiuti alla chiusura, ovvero sinanche a sospendere l'intera procedura di concessione degli aiuti». Non potrebbe nemmeno escludersi, secondo la Commissione, la possibilità che per il 1997 vengano stanziati ulteriori fondi destinati al finanziamento della chiusura definitiva di impianti siderurgici: in vista della scadenza, al 31 dicembre 1996, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, «la Commissione ha, infatti, già presentato una proposta diretta a sostituire la decisione precedente», mentre sul piano nazionale, la legge del 28 settembre 1995, n. 550 (c. d. «legge finanziaria per il 1996»), prevederebbe lo stanziamento per il 1997 di 100 miliardi di lire quale conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico. Il carattere eccessivo della misura richiesta scaturirebbe dalle conseguenze pratiche del suo eventuale accoglimento: un simile provvedimento precluderebbe infatti «al governo italiano l'erogazione di aiuti alla chiusura a qualsivoglia impresa, ivi incluse quelle a favore delle quali l'aiuto è stato considerato a giusto titolo compatibile», con grave violazione dei diritti di quelle che avessero, in conformità al dettato normativo nazionale, già provveduto alla distruzione dei propri impianti.

25 La Commissione osserva infine che una misura provvisoria consistente nell'ordine ad essa rivolto di invitare le autorità italiane a sospendere l'erogazione degli aiuti alla chiusura sino all'esito del giudizio di merito eccederebbe manifestamente le competenze riconosciutele nell'ambito del Trattato CECA, quali specificate dal quinto codice degli aiuti alla siderurgia, mentre una misura provvisoria mirante ad

ingiungerle la riapertura della procedura di esame all'aiuto da concedersi alla società Moccia Irme produrrebbe «gli stessi effetti che mira a realizzare il ricorso principale e pregiudicherebbe la stessa decisione sul merito».

Valutazione del giudice dell'urgenza

26 Secondo una costante giurisprudenza, in sede di concessione di misure provvisorie occorre valutare se la parte richiedente abbia dimostrato di avere un interesse ad ottenere le misure richieste (si veda l'ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte 19 maggio 1989, Caturla-Poch/Parlamento europeo, causa 107/89 R, Racc. pag. 1357). Tale esigenza è particolarmente evidente nel caso di richiesta di sospensione di un atto negativo, richiesta della quale conviene verificare l'effetto utile che può aversi, in caso di accoglimento della misura proposta, in capo al richiedente (si veda in tal senso l'ordinanza del presidente del Tribunale 8 ottobre 1993, Branco/Corte dei conti, causa T-507/93 R, Racc. pag. II-1013).

27 In tale ottica bisogna chiedersi se le misure provvisorie richieste dalla società Moccia Irme siano effettivamente suscettibili di apportare una qualche utilità alla richiedente.

28 La prima misura provvisoria richiesta consiste nel rinvio dell'esecuzione della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, del Trattato CECA. A tale proposito, conviene osservare che la decisione impugnata ha carattere negativo, e che la sua eventuale sospensione non comporterebbe alcuna conseguenza in capo al richiedente: perché, infatti, possa procedersi all'erogazione dell'aiuto da parte del governo italiano sarebbe comunque necessaria una decisione positiva della Commissione ai sensi dell'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, in mancanza della quale troverebbe applicazione il divieto delle sovvenzioni e degli aiuti previsto dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA. L'accoglimento della misura in questione — nonché degli atti presupposti, come il quinto codice degli aiuti alla

siderurgia — non sarebbe quindi di alcuna utilità per la richiedente, la quale non vedrebbe con essa vanificato il pregiudizio che paventa: l'«impossibilità di scelta» fra aiuto alla chiusura e vendita degli impianti rimarrebbe infatti inalterata, poiché in nessun modo il governo italiano potrebbe erogare alla richiedente l'aiuto concessole senza una decisione positiva di autorizzazione da parte della Commissione.

29 La domanda subordinata mirante ad ottenere che la Commissione riapra la procedura d'esame dell'aiuto in questione non è altro che una diversa formulazione della domanda di rinvio dell'esecuzione della decisione impugnata: essa cerca di provocare in via esplicita quello che la prima domanda evocava in forma implicita, ossia l'eventualità di un ripensamento della Commissione in merito all'autorizzazione dell'aiuto alla società Moccia Irme. Tale possibilità appare del tutto teorica, in quanto la riapertura della procedura d'esame dell'aiuto prevista e regolata dall'art. 6 del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, seppure venisse disposta in via provvisoria, non condurrebbe necessariamente all'adozione da parte della Commissione di quella decisione positiva che, sola, potrebbe consentire al governo italiano di erogare l'aiuto a beneficio della richiedente. Inoltre, come giustamente osserva la Commissione, una misura del genere non avrebbe carattere provvisorio, in quanto produrrebbe effetti identici a quelli che mira a realizzare il ricorso principale e pregiudicherebbe la stessa decisione sul merito (si veda, da ultimo, l'ordinanza del presidente del Tribunale 29 novembre 1996, Antonissen/Consiglio e Commissione, causa T-179/96 R, Racc. pag. II-1641, punti 29 e 30): secondo l'art. 34, primo comma, del Trattato CECA, solo nell'ipotesi di annullamento dell'atto impugnato la Commissione è tenuta a riesaminare il caso ed a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della decisione d'annullamento comporta.

30 Per quanto riguarda la domanda diretta ad ottenere che alla Commissione sia ordinato di invitare le autorità italiane a sospendere l'erogazione degli aiuti alla chiusura, l'utilità di un suo eventuale accoglimento è solamente apparente. Infatti, la sospensione dell'erogazione provocherebbe il congelamento della situazione senza però consentire alla richiedente di trarre da ciò alcun beneficio: la «moratoria provvisoria dell'intero sistema di incentivi alla cessazione di attività» impedirebbe certo che le risorse finanziarie vengano «definitivamente distribuite fra le altre imprese

candidate», ma non eviterebbe il decorso del termine del 31 dicembre 1996, trascorso il quale — come richiesto a livello comunitario dall'art. 1, n. 3, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia — l'erogazione degli aiuti non potrebbe più aver luogo, né per le imprese autorizzate dalla Commissione a riceverli, né per la stessa richiedente, la quale non otterrebbe alcun vantaggio dal pregiudizio arrecato alle imprese concorrenti dalla sospensione del sistema. D'altro canto, la già richiamata disposizione di cui all'art. 1, n. 4, del decreto-legge n. 542/96, secondo cui «le aziende tuttora sottoposte alla procedura di notifica preventiva alla [C]ommissione dell'Unione europea devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 396 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla [C]ommissione, nonché il termine del 31 dicembre 1996 per la conclusione della procedura di concessione dei contributi medesimi», non appare rilevante nel caso di specie, poiché la «procedura di notifica preventiva» si è già conclusa con la decisione della Commissione del 30 luglio 1996, che ha negato l'autorizzazione all'aiuto in questione. In realtà, come si è potuto costatare nell'udienza dell'11 dicembre 1996, l'interesse della società Moccia Irme potrebbe essere tutelato anche coll'accantonamento delle risorse — 13 509 milioni di lire — concessele dal governo italiano e non erogatele a causa del diniego di autorizzazione da parte della Commissione: ma l'eventuale adozione della misura richiesta risulterebbe ininfluente a tal fine, in quanto alla chiusura dell'anno finanziario la somma già impegnata in favore della richiedente, pur essendo suscettibile di trasformarsi in residuo passivo, non potrebbe essere erogata dopo la data del 31 dicembre 1996, a meno che l'adozione di un nuovo quadro normativo rifinanzi il sistema degli aiuti alla chiusura. L'accoglimento della domanda in questione non sarebbe dunque di alcuna utilità per la richiedente, e per giunta si concretizzerebbe in una misura che ecederebbe manifestamente le competenze riconosciute alla Commissione nell'ambito del Trattato CECA, risolvendosi in un ordine allo Stato membro di sospendere un regime d'aiuti già riconosciuto compatibile col detto Trattato (si veda l'ordinanza del presidente del Tribunale 21 ottobre 1996, Pantochim/Commissione, causa T-107/96 R, Racc. pag. II-1361, punto 36).

31 Risulta da quanto precede che le condizioni che giustificano la concessione delle misure provvisorie richieste non sussistono. La presente istanza deve quindi essere respinta, senza che sia necessario esaminare se i mezzi e gli argomenti invocati dalla richiedente per giustificare la concessione delle misure provvisorie richieste appaiano fondati.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) La domanda di misure provvisorie è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 17 dicembre 1996

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A. Saggio